

voleva crescerla fino al terzo; la proposta della Commissione era fino al decimo. È parso al Governo ed alla Commissione, e spero che parrà anche a lui, conveniente di mettere la quinta parte invece della decima, che era la prima nostra proposta, ed invece della terza, che era la sua proposta. Crediamo con la quinta parte di aver raggiunto due scopi: quello di avere tutte le garanzie, che l'opera sia d'interesse pubblico: l'altro, di non gravare di troppo i comuni e le provincie, come lo sarebbero, se si portasse il loro concorso fino al terzo.

Spero che, tenendo conto di questa nuova dizione e di queste brevissime considerazioni, voglia la Camera approvare l'articolo 10.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

**Rubini.** Le modificazioni che io aveva proposto a questo articolo essendo state accettate dal Governo e dalla Commissione, se non in tutti i loro particolari, almeno nel loro concetto, io ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di questa loro adesione e non insisto più sugli emendamenti da me proposti.

**Presidente.** Sta bene. L'onorevole Ruspoli è presente?

(Non è presente).

Evidentemente egli ritira il suo emendamento, perchè è compreso nella nuova proposta messa innanzi dal Ministero.

L'onorevole Colombo consente?

**Colombo.** Naturalmente, avendo la Commissione e l'onorevole ministro accettato il principio del mio emendamento non insisto.

**Presidente.** Onorevole Serena, accetta?

**Serena.** I 50 cavalli di forza motrice possono su per giù corrispondere al quarto di modulo da me proposto; quindi ringrazio il signor ministro ed accetto la formula da lui proposta.

**Presidente.** L'onorevole Cibrario ha facoltà di parlare.

**Cibrario.** Onorevoli colleghi, io temo di dover dir cosa che abbia poche probabilità d'essere accolta favorevolmente dall'onorevole ministro e dalla Commissione; temo che la Camera abbia a meravigliarsi che la mia mente non sia arrivata ad afferrare certi concetti dell'articolo di legge in esame.

Ma io debbo dichiarare francamente che, se approvo la nuova dicitura dell'articolo 9, per quel che riguarda la prima condizione perchè si possa conseguire il sussidio dello Stato, non so in verità rendermi ragione della seconda condizione.

Si vuole, perchè sia concesso il sussidio dello

Stato, che l'interesse pubblico dell'opera sussidiata sia dimostrato dal fatto che dai comuni e dalla provincia, o da qualcuno di questi enti, sia già stato accordato un sussidio.

Io comprendo perfettamente che, se in questo disegno di legge si trattasse sempre di derivazione d'acque e di opere idrauliche, le quali avessero attinenza al pubblico interesse, il Governo potesse pretendere sebbene ciò possa sembrare strano, che questo pubblico interesse fosse dichiarato prima dagli enti locali, che sono in grado di risentirlo più immediatamente e più vivacemente.

Ma quando si tratta, come in questa legge, dell'uso delle acque industriali, uso che tocca sempre immediatamente l'interesse privato, e non ha attinenza all'interesse pubblico, se non in quanto questo è avvantaggiato dai miglioramenti che si introducono nelle industrie e dal maggiore sviluppo di esso, non ravviso giustificata questa condizione del sussidio preventivo da accordarsi dai comuni e dalle provincie.

Su questo riguardo vi sono importanti considerazioni da fare che esporrò brevemente.

Prima di tutto, essendo ridotto, nel comma primo dell'articolo, il *minimum* di forza motrice occorrente per l'ottenimento del sussidio a 50 cavalli, mi pare dubbio che vi siano comuni e provincie che possano interessarsi ad opera di così piccoli risultamenti.

In tal caso l'interesse pubblico scompare. Parrebbe meglio dire che questo *minimum* di quantità è messo unicamente per memoria, in modo accademico; e che, effettivamente, non si verificherà mai alcuna concessione di sussidio, quando non vi sia una forza decupla di quella di 50 cavalli: ciascuno invero comprenderà essere impossibile che corpi morali come i comuni e le provincie si possano interessare a derivazioni di acqua di così poca entità. Ma c'è un'altra riflessione a fare. Nella economia generale delle nostre leggi, è ammissibile che i comuni e le provincie si vadano interessando, con concessioni di questi sussidi, ad opere di derivazione d'acqua, a scopo industriale d'interesse così ristretto? Vi deve essere una disposizione consimile nella legge sui consorzi d'irrigazione; ed in questa legge è ben collocata poichè si comprende perfettamente che l'ente provincia, l'ente essenzialmente rappresentante gli interessi agricoli, possa ravvisare sua missione di aiutare quelle derivazioni d'acque e quei consorzi d'acque, che possono servire a scopo agricolo. Ma l'ente provincia e l'ente comune hanno veste legale per concedere sussidi a derivazioni d'acque, fatte a scopo industriale? L'onorevole